



CONTRATTO DI RETE – FREQUENT ASKED QUESTIONS

(maggio 2014)

Che cos'è il contratto di rete?

Il contratto di rete rappresenta un nuovo strumento negoziale messo a disposizione delle imprese per collaborare alla realizzazione di progetti e quindi al conseguimento di comuni obiettivi strategici.

Mediante tale contratto le imprese perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

La sua disciplina è contenuta nell'art. 3, commi 4-ter e seguenti, della legge n. 33/2009, di conversione del DL n. 5/2009, come modificata e integrata dall'art. 1 della legge n. 99/2009 e dall'art. 42 del DL n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010, successivamente modificato dal DL n.83/2012 e legge di conv.n.134/2012, nonché da DL n.179/2012 convertito con legge n.221/2012.

Il contratto di rete è un contratto plurilaterale di cooperazione inter-imprenditoriale con il quale più imprenditori, perseguendo lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, si obbligano, sulla base di un programma comune a:

- collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero;
- scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica,
- esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, per conto (e/o in nome) dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Chi può sottoscrivere un contratto di rete?

Il contratto di rete può essere stipulato tra imprese, qualsiasi sia la loro forma di costituzione (società di capitali, società di persone, imprenditori individuali, ecc.) la loro dimensione (grandi, medie e piccole imprese) o il loro ambito di attività (es. imprese di produzione di beni o servizi, imprese di distribuzione).

L'art. 3, co. 4-ter, lett. a), della legge n. 33/2009 e ss.mm.ii. (successive modifiche intervenute), nel richiedere l'indicazione nel contratto del nome, della ditta, della ragione o denominazione sociale di ogni partecipante alla rete, lascia intendere che

Progetto “FVG Versus Global Competition 2012”

Attività di assistenza alle PMI in tema di aggregazione per l'internazionalizzazione: focus reti d'impresa

tale contratto possa essere stipulato tra imprese qualsiasi sia la loro forma di organizzazione, posto che vengono richiamati espressamente tutti i tipi di nomi riguardanti le modalità di costituzione delle imprese.

Inoltre, dalla disciplina del contratto di rete non emerge alcun limite di sorta in merito alla natura delle imprese che possono sottoscrivere un contratto di rete.

Un ente pubblico, o un'associazione o un libero professionista può sottoscrivere un contratto di rete?

Il contratto di rete è strumento giuridico per gli imprenditori, imprenditori da intendersi in senso sostanziale (ai sensi dell'art. 2082 c.c.) ed in senso formale (ossia soggetti iscritti al Reg. Imprese): la mancanza dell'uno o dell'altro requisito (sostanziale e/o formale) impedisce che un soggetto, seppure svolgente attività economica, possa stipulare un contratto di rete che abbia validità ai sensi della normativa vigente.

Come si stipula il contratto di rete?

Il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero con atto firmato digitalmente ex art. 24 e 25 C.A.D. (d.lgs. 82/2005).

Tali forme sono previste dalla legge ai fini degli adempimenti pubblicitari cui è sottoposto il contratto di rete.

Infatti, l'art. 3, co. 4-quater, della legge n. 33/2009 e ss.mm.ii. stabilisce che il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Qualora i contraenti optino per far acquisire soggettività giuridica al contratto, allora la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete.

Per quanto riguarda i contenuti del contratto, le parti devono attenersi alle indicazioni fornite nell'art. 3, co. 4-ter, lett. da a) ad f), legge n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Cosa può contenere il programma di rete?

Il programma di rete, elemento obbligatorio del contratto, deve contenere "l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune".

La normativa non prescrive particolari contenuti alle parti, lasciando ad esse la più ampia libertà negoziale.

Ai fini dell'agevolazione fiscale, tuttavia, è importante definire come si vuole perseguire lo scopo comune. Gli utili che non concorrono alla formazione del reddito imponibile sono, infatti, vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti

Progetto “FVG Versus Global Competition 2012”

Attività di assistenza alle PMI in tema di aggregazione per l'internazionalizzazione: focus reti d'impresa

dal programma di rete. A tale riguardo l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, ha precisato che *“la norma agevolativa ha per obiettivo il completamento del programma comune di rete previsto dal contratto”*.

Due imprese che hanno diversi oggetti sociali e compiono attività differenti possono mettersi in rete?

Il contratto di rete consente di aggregare imprese a prescindere dalla loro attività specifica. Quello che deve accomunare le imprese è la condivisione del programma comune e degli obiettivi strategici.

L'organo comune ed il patrimonio comune sono obbligatori per la costituzione di un contratto di rete?

No, entrambi sono elementi eventuali (e pertanto facoltativi) del contratto. Questa è una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge n. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010. In questo modo il legislatore ha lasciato all'autonomia negoziale delle parti il compito di graduare l'intensità dell'aggregazione, sia sotto il profilo patrimoniale che della governance della rete. Si fa presente che la costituzione del fondo patrimoniale si rende necessaria qualora le imprese facenti parte della rete siano interessate a chiedere l'Agevolazione fiscale ex l. n.122/2010.

In una rete già costituita deve entrare una nuova impresa: cosa si deve fare?

L'ingresso di una nuova impresa nella rete comporta una modifica al contratto da eseguirsi nelle forme prescritte dalla legge. Pertanto si formerà un atto con il quale, a fronte dell'assenso delle imprese già partecipanti (a seconda del regolamento che il contratto preveda per l'evenienza, potrebbe infatti, esser prevista la mera partecipazione all'atto dell'organo comune o di tutti i retisti) si registra l'ingresso della nuova impresa. La modifica verrà comunicata al Registro delle Imprese dell'Impresa di Riferimento e poi, *ex officio*, il Registro Imprese provvederà a trasmettere tale modifica ai Registri delle Imprese dove sono iscritte tutte le altre imprese.

Quali adempimenti sono necessari nel caso che un'impresa retista venga posta in liquidazione e conseguentemente esclusa dal contratto di rete?

In caso di fuoriuscita di un partecipante dal contratto si rende necessario redigere un atto con il quale si dia conto di questo cambiamento della compagine e conseguentemente se ne deve curare la comunicazione al Registro delle Imprese.

In caso di fusione per incorporazione di un'impresa della rete, l'impresa incorporante è tenuta a specifici adempimenti in relazione al contratto di rete?

Non avendo, il legislatore del contratto di rete, nulla previsto circa questa

Progetto “FVG Versus Global Competition 2012”

Attività di assistenza alle PMI in tema di aggregazione per l'internazionalizzazione: focus reti d'impresa

evenienza, nè essendosi consolidata ancora alcuna prassi, sulla base dei principi ispiratori della disciplina pubblicitaria, si ritiene che nessuna segnalazione sia dovuta per un duplice ordine di ragioni:

- innanzitutto perché il sistema della pubblicità, al Reg. Imprese, è improntato al principio della tassatività, pertanto non essendo prevista dalle norme, non vi si può procedere;
- in secondo luogo perché al Registro Imprese, cliccando sulla visura del contratto di rete si vedranno tutti nomi delle imprese partecipanti e cliccando su quella che è stata incorporata si vedrà che quest'ultima è cessata per incorporazione nella società incorporante.

Si ritiene che in un solo caso si renda necessario comunicare l'intervenuta variazione al Reg. Imprese, ossia quando l'impresa incorporata sia anche Impresa di Riferimento per la pubblicità della rete cui l'incorporata partecipa; in tale ultimo caso, effettivamente, andrà fatta una segnalazione al Registro Imprese essendo mutate le generalità dell'impresa di riferimento della rete, che non sono più quelle dell'incorporata ma quelle dell'incorporante.

Nel caso di una rete di impresa senza soggettività giuridica e che, quindi, non dispone di partita IVA, a chi vanno intestate le fatture?

Nella realizzazione del programma di rete le aziende e/o l'organo comune pongono in essere operazioni, sia attive che passive, con rilevanza fiscale. Nei casi in cui il contratto di rete non dia vita ad un nuovo soggetto – né civile né tributario, ma si configuri solamente come un accordo di collaborazione tra le singole imprese, le operazioni poste in essere per l'attuazione del programma comune di rete esplicano efficacia nella sfera giuridica e, in particolare, nella sfera tributaria delle imprese aderenti.

Nei casi in cui l'attività per l'esecuzione del programma di rete non sia frazionabile, ossia non sia riconducibile alla singola impresa in via autonoma e indipendente, allora la “rete” opererà per il tramite dell'organo comune. Quest'ultimo esercita la sua attività esecutoria secondo le regole del mandato e le imprese, in contratto, devono stabilire se l'attività è esercitata secondo le regole del mandato con rappresentanza o del mandato senza rappresentanza.

Così, facendo un esempio per capire meglio:

- nel caso in cui la “rete” si avvalga di un organo comune che agisce per nome e per conto delle imprese contraenti (mandato con rappresentanza) tutte le attività poste in essere dall'organo comune (mandatario) hanno un effetto diretto e si riflettono nella sfera tributaria delle imprese facenti parte del contratto di rete (mandanti). Conseguentemente, se ad esempio il mandatario acquista un macchinario, o si avvale di un servizio, il fornitore dovrà emettere tante fatture quante sono le imprese aderenti al contratto,

Progetto “FVG Versus Global Competition 2012”

Attività di assistenza alle PMI in tema di aggregazione per l'internazionalizzazione: focus reti d'impresa

per importi proporzionati alle quote di partecipazione di ogni impresa alle attività della rete.

- nel caso in cui, invece, la “rete” si avvalga di un organo comune che agisce in nome proprio ma per conto delle imprese contraenti (mandato senza rappresentanza), il fornitore emetterà una sola fattura a nome dell'organo comune (mandatario); quest'ultimo poi ribalterà il costo sulle imprese aderenti emettendo loro una fattura di ri-addebito.

In che cosa consiste il beneficio fiscale previsto dal D.L. 78/2010?

L'art. 42 comma 2 quater, della legge n. 122/2010, di conversione del DL n. 78/2010, ha introdotto un'agevolazione fiscale a favore delle imprese che stipulano contratti di rete. Secondo questa norma non concorre alla formazione del reddito imponibile dell'impresa aderente a un contratto di rete la quota degli utili dell'esercizio destinata al fondo patrimoniale comune e per tale via alla realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di rete.

La Commissione Europea con Decisione C(2010)8939 def, ha ammesso la misura fiscale agevolativa negandone la natura di aiuto di Stato. Tra le motivazioni addotte a sostegno della decisione, vi è la considerazione del fatto che la misura è ammissibile, purché con il contratto non si crei una nuova entità giuridica, altra ed ulteriore rispetto alle imprese retiste; alla luce di questo rilievo riconosciuto anche dalle autorità europee alla natura meramente contrattuale dello strumento, *a contrario* è ragionevole concludere circa la inammissibilità del beneficio fiscale per le ipotesi in cui il contratto acquisisca soggettività giuridica.

Per quanti anni la quota di utili delle imprese contraenti destinata al fondo comune rimane in sospensione d'imposta?

L'agevolazione si applicava in origine agli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il DEF 2014 ha prorogato l'agevolazione anche per il prossimo triennio.

L'agevolazione perdura anche dopo la scadenza del contratto, sempreché il programma di rete sia stato completato nei tempi prescritti e la riserva in sospensione di imposta non sia stata utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite. Sul punto si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate che, nella Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, al paragrafo 5, ha precisato: “Una volta completato il programma di rete, non può più verificarsi l'evento interruttivo costituito dal venir meno dell'adesione al contratto di rete e, quindi, il regime di sospensione di imposta permane fino all'esercizio in cui la riserva appositamente formata è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio”.

Progetto "FVG Versus Global Competition 2012"

Attività di assistenza alle PMI in tema di aggregazione per l'internazionalizzazione: focus reti d'impresa

Entro quando vanno eseguiti gli investimenti per i quali si è chiesta l'A agevolazione Fiscale?

Qualora le imprese intendano chiedere l'agevolazione fiscale, dovranno utilizzare gli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione di imposta entro l'esercizio successivo a quello in cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili di esercizio. Pertanto, se l'assemblea delibererà di accantonare l'utile il 30.04.2013, in sede di approvazione del bilancio della società al 31.12.2012, il termine di effettuazione degli investimenti corrispondenti all'utile accantonato e che - a seguito del riparto effettuato dall'Amministrazione finanziaria - risulterà agevolato è il 31.12.2014.

Se al contratto di rete partecipa un'impresa il cui esercizio non coincide con l'anno solare, che tempi e termini si devono rispettare per la richiesta di agevolazione?

Il quesito pone il caso di un'impresa che chiude il bilancio al 30/06 di ogni anno, pertanto si chiede come possa tale impresa destinare riserve al fondo patrimoniale. Nel bilancio chiuso al 30/06/12 l'impresa non ha stanziato nulla perché il progetto non era ancora stato asseverato e quindi ha pagato imposte, il prossimo bilancio sarà chiuso al 30/06/13 (bilancio che decorre dal 30/06/12 al 30/06/13) per cui dopo l'asseverazione: si chiede se questa impresa perderà la possibilità di chiedere l'agevolazione fiscale, oppure se potrà comunque chiedere l'agevolazione, e, se sì, con quali scadenze e termini. Come richiamato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.15/E del 14 aprile 2011, "Le imprese con esercizio a cavallo dell'anno solare presentano la comunicazione entro i medesimi termini anche se l'esercizio di riferimento non è ancora chiuso", pertanto, anche le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare dovranno rispettare le medesime scadenze per la presentazione del Mod. Reti / prenotazione dei fondi.

Qualora a fine esercizio, gli utili destinati al fondo patrimoniale di rete siano inferiori a quelli indicati nella richiesta all'Agenzia delle Entrate, le imprese dovranno:

- presentare una ulteriore comunicazione contenente l'indicazione del minor importo effettivamente accantonato (la presentazione di questa comunicazione è obbligatoria);
- quindi, applicare la percentuale di riparto determinata dall'Agenzia delle Entrate al risparmio di imposta calcolato sulla base dell'importo di utili effettivamente accantonati.

L'agevolazione può essere fruita al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili. Tale termine è fissato, in generale, nel giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Pertanto, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare il termine è il 16 giugno; per le altre, con esercizio non coincidente con l'anno solare, sarà variabile.

Progetto “FVG Versus Global Competition 2012”

Attività di assistenza alle PMI in tema di aggregazione per l'internazionalizzazione: focus reti d'impresa

Per poter concorrere all'agevolazione fiscale, qual è il termine utile per la registrazione al Registro delle Imprese dell'atto costitutivo del contratto di rete?

Con il presente quesito si chiede se il contratto di rete debba essere stipulato ed iscritto al Registro Imprese entro l'anno cui si riferiscono gli utili accantonati e destinati (ad esempio entro il 31.12.2012 per contratti in cui si preveda l'impiego degli utili dell'anno 2012), oppure anche oltre la suddetta data e comunque entro la data di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili (nell'esempio il 16 giugno 2013).

Per usufruire dell'agevolazione prevista ai sensi della L. n.122/2010, i presupposti previsti dalla norma in esame sono: adesione al contratto di rete, accantonamento e destinazione dell'utile dell'esercizio, asseverazione del programma di rete. Come esplicito nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 14.04.2011, tali presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell'agevolazione, vale a dire, come stabilisce il comma 2-quinquies, al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili. Pertanto anche l'adesione ad un contratto di rete deve sussistere al momento del saldo delle imposte sui redditi dell'anno 2012, ossia a giugno 2013. Va aggiunto che dovendo sussistere anche gli altri presupposti, ossia dovendo intervenire l'asseverazione, il contratto dovrà esser stato stipulato e registrato nei tempi utili affinché possa esser asseverato e si possa poi procedere a prenotare l'agevolazione fiscale entro il 23 maggio. Infine, invitiamo a prestare attenzione a quanto oggetto di risposta alla FAQ n. 12, poiché, alla luce delle posizioni assunte dalle Autorità Europee con C(2010)8939 def. in ordine alla natura meramente contrattuale dello strumento, a contrario è ragionevole nutrire perplessità circa la ammissibilità del beneficio fiscale per le ipotesi in cui il contratto acquisisca soggettività giuridica.

Può aderire alla rete un'azienda straniera?

L'azienda straniera può aderire alla rete purché sia possibile iscrivere la nel Registro delle Imprese, per cui deve avere stabilimento o sede in Italia.

Quanto dura un contratto di rete?

La legge prescrive di indicare la durata del contratto.

La legge non indica, però, né una durata minima né una durata massima.

Poiché, tuttavia, il contratto di rete ha la funzione di creare e consolidare le sinergie tra le imprese partner al fine di perseguire un obiettivo comune mediante l'attuazione di un preciso ed analitico programma che permetta la crescita sia della rete che delle singole imprese che ne fanno parte, è ragionevole ritenere che il

Progetto “FVG Versus Global Competition 2012”

Attività di assistenza alle PMI in tema di aggregazione per l'internazionalizzazione: focus reti d'impresa

contratto debba avere una durata adeguata all'attuazione del programma e al conseguimento degli obiettivi prefissati.

I partner della rete possono mutare nel tempo?

Il contratto ha una struttura aperta.

Alla rete possono aderire nuovi imprenditori in tempi successivi alla sua costituzione.

Inoltre, il contratto può indicare le ipotesi di recesso dei contraenti.

Infine, anche se nella legge non si fa riferimento all'esclusione dei partecipanti, in molti contratti di rete sono disciplinate le cause di esclusione dal contratto.

Quali adempimenti sono necessari nel caso di modifica dei componenti della rete?

Il contratto di rete va stipulato nella forma di atto pubblico o di scrittura privata e va iscritto al Registro delle imprese nella sezione in cui è iscritta ciascuna impresa contraente.

L'onere di procedere con atto pubblico o scrittura privata e l'onere pubblicitario di iscrizione al Registro delle imprese è previsto anche nei casi di nuove adesioni al contratto e di recesso di uno dei contraenti (oltre che nei casi di modifiche nel testo del contratto e di modifica dell'identità dell'organo comune).

Quali adempimenti sono necessari nel caso di modifica dei componenti della rete?

Il contratto di rete va stipulato nella forma di atto pubblico o di scrittura privata e va iscritto al Registro delle imprese nella sezione in cui è iscritta ciascuna impresa contraente.

L'onere di procedere con atto pubblico o scrittura privata e l'onere pubblicitario di iscrizione al Registro delle imprese è previsto anche nei casi di nuove adesioni al contratto e di recesso di uno dei contraenti (oltre che nei casi di modifiche nel testo del contratto e di modifica dell'identità dell'organo comune).

Avrei bisogno di sapere come deve essere depositato il bilancio di una rete di imprese relativo all'annualità 2012 (prima annualità per questa rete), in quanto, il portale per il deposito bilanci non prevede la possibilità di proseguire al deposito non avendo una iscrizione al REA. Deve essere presentato con i riferimenti dell'organo comune di gestione, il quale è ovviamente in possesso di un codice REA?

L'art.3, comma 4-ter del D.L. 5/99 prevede che “Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del

Progetto "FVG Versus Global Competition 2012"

Attività di assistenza alle PMI in tema di aggregazione per l'internazionalizzazione: focus reti d'impresa

luogo ove ha sede". La mancata richiesta dell'iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, ex art. 3. comma 4-quater D.L. 5/99, non consentendo alla stessa l'attribuzione di un numero REA, impedisce di adempiere all'obbligo di deposito della situazione patrimoniale. Allo stato non sembrerebbe sussistere soluzione alternativa, posto che il sistema Infocamerale sta provvedendo all'adeguamento delle procedure interne.

Ho una rete di imprese già preconstituita che ha come obiettivo quello di "accrescere la propria capacità di penetrazione sul mercato internazionale mediante la messa a punto di una serie di servizi avanzati che permettano di accrescere gli scambi con la Cina" le cui imprese partecipanti, sono Srl ed Spa con attività di consulenza aziendale. Una di queste, regolarmente asseverata, e che ha già accantonato ed utilizzato gli utili 2011 per spese effettuate proprio per lo svolgimento delle azioni rientranti nel progetto, vorrebbe, nel 2013, destinare una parte degli utili 2012 che accantonerà sempre per detto progetto, all'acquisto di quote di partecipazione in una società cinese. La spesa si potrebbe configurare in linea con il progetto di rete, la mia domanda è la seguente: può questa spesa essere sostenuta grazie all'accantonamento previsto per il progetto di rete che, grazie all'asseverazione, gode delle agevolazioni fiscali? Se sì, va comunque configurato il costo di acquisto suddetto fra le immobilizzazioni della società acquirente e quindi nelle attività e non nei costi della stessa, cosa accettabile in merito alla normativa della sospensione d'imposta?

Alla luce di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15 E del 15.04.2011, l'acquisto di quote di partecipazioni non rientra tra gli investimenti del programma di rete ritenuti ammissibili ai fini della fruizione dell'agevolazione fiscale prevista.

Nel caso di nuovo ingresso nella rete già costituita, quali sono i documenti che l'Ufficio del Registro chiede alla rete o all'impresa? Risulterebbe che il contratto debba essere modificato con un nuovo atto pubblico, ma questo comporterebbe un aggravio alla snellezza delle reti.

Purtroppo ad oggi tale modifica deve essere necessariamente effettuata tramite intervento notarile. Sarà cura di quest'ultimo curare gli aspetti relativi alla pubblicità legale presso il registro delle imprese.

Esiste una sezione specifica nel registro delle imprese dedicata ai "contratti di rete" oppure ciascuna impresa deve iscrivere il contratto nella sezione del registro cui è già iscritta?

In base alla normativa vigente, modificata con Legge n.134/2012 (a sua volta modificata dalla Legge di Conversione 221/2012), di cui di seguito si riporta estratto

Progetto "FVG Versus Global Competition 2012"

Attività di assistenza alle PMI in tema di aggregazione per l'internazionalizzazione: focus reti d'impresa

dell'art.3 comma 4-quater (nel suo testo attualmente in vigore): "4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. "Di conseguenza, non è stata istituita, una sezione specifica dedicata ai contratti di rete".

Alcune aziende che si occupano di importazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti per la casa vorrebbero sottoscrivere nel 2013 un accordo di rete per entrare nel mercato svizzero. Desidereremmo sapere se ciò è fattibile e se sono ancora in essere le agevolazioni tributarie riguardanti la sospensione di imposta sugli utili destinati agli investimenti per la realizzazione del progetto comune.

Stante la lettera della norma vigente, nulla osta alla costituzione di una rete finalizzata all'internazionalizzazione. E' essenziale, ovviamente, che le aziende partecipanti siano iscritte presso il Registro delle Imprese (nella circoscrizione in cui esercitano l'attività) in Italia. Per quanto attiene le agevolazioni tributarie, ad oggi non risulta che siano state rifinanziate le misure agevolative. Quelle attualmente vigenti, si riferiscono agli investimenti effettuati nel corso del 2012 ed iscritti a riserva nel bilancio di prossima approvazione (30/04/2013). Per tanto, ad oggi non c'è alcuna agevolazione per gli investimenti da effettuarsi nel 2013 o negli anni seguenti.

Un'azienda può aderire a più reti? In caso di risposta affermativa, i contratti devono avere scopi diversi?

La partecipazione delle imprese a più reti è fattibile. Per altro esistono già dei casi di aziende che hanno sottoscritto più di un contratto di rete. Ex-lege le aziende possono partecipare, quindi, ad "N" contratti di rete, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta. L'unico vincolo potrebbe essere di natura contrattuale, nel senso che, per ragioni di stabilità di una compagine di rete, la stessa potrebbe prevedere, appunto contrattualmente, una sorta di "esclusiva" o, quanto meno, il vincolo a non partecipare a reti che svolgano la stessa attività (una sorta di vincolo di non concorrenza).

Le associazioni culturali senza scopo di lucro possono unirsi in un contratto di rete?

Possono partecipare al contratto di rete solo soggetti imprenditori (individuali o in forma associata), regolarmente iscritti al Registro delle Imprese. Ciò premesso, è necessario ribadire che per le associazioni : l'obbligatorietà dell'iscrizione al Rea non sussiste nel momento in cui l'associazione realizzi esclusivamente attività istituzionale per le quali è prevista l'utilizzo del solo numero di codice fiscale; le associazioni sono, invece, tenute all'iscrizione al Rea nel momento in cui, chiedendo

Progetto “FVG Versus Global Competition 2012”

Attività di assistenza alle PMI in tema di aggregazione per l'internazionalizzazione: focus reti d'impresa

all'ufficio delle entrate competente per territorio l'attribuzione del numero di partita Iva, si apprestano a svolgere, per qualsiasi finalità, attività di natura commerciale ai fini fiscali, che verrà svolta in via sussidiaria rispetto all'attività realizzata in ossequio ai propri fini istituzionali. Solo in questo caso, quindi, sussistendo l'iscrizione al REA, si può partecipare ad un contratto di rete.

Il contratto (redatto per atto pubblico) già prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, una denominazione e una sede “di rete”.

Per procedere all'acquisto della soggettività giuridica occorrerà effettuare l'iscrizione della rete alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese competente in ragione della sede della rete. L'iscrizione deve necessariamente essere effettuata dal Notaio presso il quale è stata costituita la rete.

Le reti possono essere costituite solo attraverso il contratto di rete?

Il concetto di Rete tra imprese è precedente alla normativa sui contratti di rete e si applica a numerose figure di tipo organizzativo (consorzi, ATI, Associazioni, ecc.).

Il concetto organizzativo di rete di impresa non può quindi essere limitato in una sola forma giuridica. Il contratto di rete è una forma moderna e flessibile offerta dal legislatore alle imprese per associarsi intorno ad uno scopo mantenendo la propria storia e la propria autonomia.

La durata del contratto di rete può essere in un secondo momento estesa?

Il contratto di rete non può essere stipulato a tempo indeterminato in quanto è obbligatorio prevederne una durata specifica. Tuttavia, le parti possono procedere alla sua rinnovazione, anche prevedendone il rinnovo tacito in assenza di comunicazione di disdetta da parte delle imprese che non intendono mantenere il vincolo del contratto di rete. Il tal caso, ove la disdetta sia comunicata da una o più parti, senza che venga meno il requisito della pluralità delle parti contraenti, il contratto rinnovato continuerà a produrre i suoi effetti per le parti che abbiano aderito al rinnovo tacito.

Per la partecipazione a gare di appalto si deve prevedere una rete contratto o una rete soggetto?

Per le reti prive di soggettività giuridica dotate comunque di organo comune con potere di rappresentanza, quest'ultimo può svolgere il ruolo di mandataria, laddove in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e qualora il contratto di rete rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione od offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara. Va precisato che il mandato, contenuto nel contratto di rete, è condizione necessaria ma non sufficiente, poiché la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità,

Progetto “FVG Versus Global Competition 2012”

Attività di assistenza alle PMI in tema di aggregazione per l'internazionalizzazione: focus reti d'impresa

per una specifica gara, deve essere confermata all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda o dell'offerta.

L'organo comune può anche essere una delle imprese della rete?

Il contratto di rete può prevedere l'organo comune che, in assenza di precisazioni legislative, può essere composto sia da persone fisiche sia da persone giuridiche, può avere composizione individuale o collegiale e possono farne parte soggetti sia interni che esterni alle imprese aderenti.

Nel contatto di rete è possibile la coesistenza di realtà pubbliche e private?

Il comma 4-ter, dell'articolo 3 (Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5), disciplinante il contratto di rete, rivolge lo stesso a più imprenditori. Riferendoci, pertanto, alla definizione d'imprenditore di cui all'articolo 2082 del Codice Civile, saranno ammesse alla stipula di un contratto di rete le imprese individuali o collettive, le imprese grandi, medie o piccole, le imprese commerciali, agricole ovvero artigiane. Potranno concludere contratti di rete anche enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività di impresa.

Quali sono gli effetti giuridici e tributari nel caso in cui l'organo comune agisca con mandato senza rappresentanza?

Sul punto bisogna scindere, di fatto, le tipologie di reti in tre distinte fattispecie:

- Rete priva di fondo patrimoniale, senza organo comune o con organo comune ma non destinato a svolgere attività con i terzi: trattasi di una rete con operatività, di fatto, solo interna. L'organo comune, se nominato, è semplice mandatario dei singoli aderenti e non ha poteri di rappresentanza. Ciascun partecipante risponde per le obbligazioni assunte, anche in ambito rete.
- Rete con fondo patrimoniale comune e organo comune ma non iscritta come tale al registro delle imprese: tale rete ha operatività esterna (assimilabile a quella delle ATI), l'organo comune agisce da rappresentante delle imprese, il fondo comune è in comproprietà tra gli aderenti e costituisce patrimonio segregato rispetto ai beni dei singoli, non aggredibile dai creditori individuali. Sussiste responsabilità limitata per le obbligazioni assunte dall'organo comune in relazione al programma di rete.
- Rete con fondo patrimoniale comune e organo comune, iscritta come tale al registro delle imprese: tale rete presenta operatività esterna piena e fiscalità separata (simile a quella della società consortile), l'organo comune agisce quale rappresentante della rete e il fondo comune rappresenta il patrimonio della rete (massima estensione della responsabilità limitata).

Progetto "FVG Versus Global Competition 2012"

Attività di assistenza alle PMI in tema di aggregazione per l'internazionalizzazione: focus reti d'impresa

Se la rete acquisisce un marchio, che succede qualora la rete venga meno? Valgono le regole della comunione?

Esattamente. Si applicheranno a quel punto le disposizioni del codice civile previste per disciplinare l'istituto della comunione dei beni (comproprietà).

Cosa succede se gli investimenti non vengono poi realizzati? E se vengono realizzati solo in parte?

Il programma di rete (elemento obbligatorio del contratto) può sancire delle regole (all'interno della più generale suddivisione dei diritti e degli obblighi delle parti) per gestire le situazioni di mancato raggiungimento del programma di rete medesimo.

Sitografia di riferimento:

<http://www.retimpresa.it>

<http://www.officinadellereti.it>

La presente raccolta è stata realizzata nell'ambito dell'attività di assistenza alle PMI in tema di aggregazione per l'internazionalizzazione con focus reti d'impresa, grazie alla collaborazione tra la Camera di Commercio di Udine e MGMT Business Consulting di Gorizia (maggio 2014).

Progetto "FVG Versus Global Competition 2012"



"Co-finanziato dalla Direzione regionale Attività produttive - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"

